



Comune di Bortigali

Provincia di Nuoro

Regolamento
per il procedimento di acquisizione semplificata
di beni, servizi e lavori di modesta entità

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2019

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 30, 35 e 36 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, così come aggiornato dal D. Lgs. 56/2017 del 19.04.2017, l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo compresa o inferiore alla soglia prevista dalla legge, fermo restando che tale soglia potrà essere rivalutata come da eventuali adeguamenti normativi, al fine di fornire uno strumento operativo più snello per importi di piccola entità.

Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento vengono adottate e si armonizzano con le seguenti norme:
- art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, così come aggiornato dal D. Lgs. 56/2017 del 19.04.2017 e ss. mm. ii.;
- linee guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

Art. 3 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di lavori, servizi e forniture avvenga con modalità semplificate e quindi in termini temporali ristretti, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa avendo cura, nella scelta del privato contraente, di osservare il principio di non discriminazione, trasparenza, pubblicità e rotazione.

2. Resta salva la possibilità, anche per le soglie di valore previste dal presente regolamento, di far ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia (MEPA) quanto tale ricorso assicura maggiormente la celerità e ed economicità dell'acquisto.

3. Resta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie e di quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016 così come aggiornato dal D. Lgs. 56/2017 del 19.04.2017.

Art. 4 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni acquisizione di lavori, servizi e forniture l'Ente si avvale di un Responsabile Unico del Procedimento, individuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come aggiornato dal D. Lgs. 56/2017 del 19.04.2017;

2. Il Responsabile Unico del Procedimento, così come determinato al comma precedente è garante del rispetto dei principi di cui all'art. 3 del presente regolamento e si avvale, ove possibile ed a fini di orientamento e valutazione della congruità e convenienza dei prezzi in sede di offerta, delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni o enti a ciò preposti ovvero altrimenti acquisite mediante indagini informali di mercato.

Art. 5 – FASI DEL PROCEDIMENTO

1. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo singolarmente pari o inferiore alla soglia stabilita all'art. 1, si opererà nel modo seguente:

a) con apposita determinazione il responsabile del servizio, nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnategli con il piano esecutivo di gestione, quantifica e prenota la somma presunta occorrente nell'anno per dette spese;

b) in esecuzione di tale determinazione, il responsabile unico del procedimento, così come determinato dal comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, provvede all'ordinazione mediante buono d'ordine, emesso nelle forma di rito (informatico), sottoscritto dal medesimo, il quale deve contenere la motivazione ed il riferimento al presente regolamento, al capitolo di spesa, alla prenotazione di spesa e al codice CIG ed al preventivo dell'operatore economico. Un esemplare del buono d'ordine viene inviato all'operatore economico digitalmente il quale provvederà a segnalarne gli estremi in sede di fatturazione;

c) il buono d'ordine, prima dell'invio all'operatore economico, è trasmesso al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria perfezionandosi, in tal modo, l'obbligazione giuridica e la costituzione del vincolo sulle previsioni di bilancio.

2. E' fatto divieto suddividere una fornitura, servizio o lavori ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 6 – REQUISITI E CONTROLLI SUGLI AFFIDATARI

1. Gli affidatari di lavori, servizi e forniture di cui al presente regolamento devono essere in possesso dei requisiti generali di idoneità di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché dei requisiti professionali di cui all'art. 83 del medesimo decreto, questi ultimi in relazione all'oggetto dell'affidamento;

2. Il Responsabile del Servizio procedente provvede a verificare i requisiti di cui al comma 1, fermo restando l'obbligo dell'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva ai fini del pagamento.

Art. 7 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE E VERIFICA

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come aggiornato dal D. Lgs. 56/2017 del 19.04.2017, il contratto con l'affidatario è stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio mediante posta elettronica certificata o, in subordine, anche con posta elettronica semplice (cd. Lettera Commerciale"- Art. 32 c.14. del D. Lgs. 50/2016 aggiornato con D. Lgs. 56/2017);

2. Il Responsabile Unico del Procedimento, prima della liquidazione del corrispettivo pattuito, provvede alla verifica di conformità – in base alle disposizioni di cui all'art. 102 del D. Lgs. 18 aprile n. 50 – circa l'esatta esecuzione dei lavori, servizi e forniture ordinate ed accerta, altresì, che il creditore non abbia un credito scaduto nei confronti del Comune, disponendo in tal caso, in sede di liquidazione, opportuna compensazione.

3. La liquidazione della spesa è effettuata nella forma di provvedimento, nel quale si dà atto del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi rispetto alle condizioni e ai termini pattuiti.

Art. 8 – PROCEDURE DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE

1. Nelle circostanze di somma urgenza, che non consentono nessun indugio, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 163 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come aggiornato dal D. Lgs. 56/2017 del 19.04.2017;

Art. 9- ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line della relativa deliberazione di approvazione ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul Sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente"

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti od altri atti amministrativi comunali con esso incompatibili.